



## *Il Ministro della transizione ecologica*

VISTO l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (di seguito: Legge europea 2017) concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione”*;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante *“disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”* (di seguito: Linee guida CE), che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23/05/2017 (nel seguito: Decisione CE) relativa alla notifica effettuata dalle Autorità italiane del regime di Aiuto per le imprese energivore e al connesso Piano di adeguamento alla nuova disciplina europea, con cui la Commissione ha ritenuto le proposte di riforma della tariffa degli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici e delle agevolazioni alle imprese energivore, presentate dall'Italia, compatibili con le Linee guida CE e con il mercato interno a norma dell'art. 107 del Trattato UE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017), in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, recante il riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con la legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che ha trasferito la competenza sulla materia energia dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la Comunicazione C(2020) 4355 relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

CONSIDERATO che la predetta Comunicazione C(2020) 4355, nel prorogare la validità delle Linee guida CE al 31 dicembre 2021, stabilisce, fra l'altro, la modifica dell'allegato 4 delle stesse in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell'impresa, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari; la Commissione ritiene che il passaggio a questo metodo di calcolo non costituisca una modifica notificabile;

CONSIDERATO che il calo dei prezzi dell'energia elettrica connesso alla pandemia Covid-19 può comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese le quali, conseguentemente, potrebbero non rientrare nei criteri di ammissibilità alle riduzioni dei costi per il sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili per motivi di competitività;

RITENUTO, avvalendosi della possibilità prevista dalla Comunicazione C(2020) 4355, di modificare il decreto 21 dicembre 2017 in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica, onde tenere conto dei suddetti potenziali effetti, prevedendo di utilizzare la media aritmetica dei dati relativi al consumo, al VAL e al fatturato dell'impresa calcolata su due anni tra gli ultimi tre anni, escludendo i dati relativi all'annualità 2020;

CONSIDERATO che la Legge europea 2017 stabilisce che il presente decreto sia adottato sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi: Autorità di regolazione per reti energia e ambiente), e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale può comunque essere adottato;

ACQUISITO il parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto dell'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente 351/2020/I/EEL reso in data 3 agosto 2021 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge europea 2017;

RITENUTO di accogliere le proposte avanzate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con il proprio parere, in quanto coerenti con le disposizioni e la *ratio* del provvedimento oltreché funzionali a consentire alle imprese costituite nel corso del 2020 la possibilità di accedere all'agevolazione mediante l'utilizzo dei dati 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli sullo schema di decreto della 10° Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del XXX, e della X Commissione permanente della Camera (Attività produttive, commercio e turismo), reso nella stessa data;

## Decreta

### Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto, in deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, definisce le modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato nonché le modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica nel caso in cui il periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto ricomprende un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-2019.
2. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica di cui al comma 1, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a) del decreto del 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
3. Il consumo medio di energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1GWh/anno di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
4. Ai fini del calcolo del livello di contribuzione definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020 che sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica e per la verifica della soglia di accesso.
6. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.
7. L'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente adegua le pertinenti disposizioni regolatorie.

#### Art. 2

#### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO